

Circolari

Circolare n. 24 del 4 agosto 2005 - Norme tecniche per l'omologazione degli estintori

CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 24, PROT. N. DCPST/A2/6198, DEL 4 AGOSTO 2005 (Sito internet dei Vigili del Fuoco) - IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 7 GENNAIO 2005 RECANTE «NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI DI INCENDIO»: APPLICAZIONE, CHIARIMENTI E PRECISAZIONI PER I COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO.

Conformemente a quanto disposto dal D.M. 7 gennaio 2005 sulle nuove disposizioni tecniche per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili, il provvedimento contiene la modulistica per:

- La richiesta di omologazione del prototipo di estintore portatile;
- il certificato di prova;
- il rinnovo dell'omologazione.

Circolare ministeriale n. 3584/c - Albo installatori impianti scolastici

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3584/c - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380. PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 109, COMMA 2.

Il provvedimento specifica che le ultime proroghe al Testo Unico dell'Edilizia non si applicano agli edifici scolastici, pertanto l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici scolastici è già in vigore.

L'albo è attivato presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Decisione della Commissione del 9 agosto 2005 - Classi di resistenza al fuoco

DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 9 AGOSTO 2005 (GUCE L 208 del 11 agosto 2005) CHE DETERMINA LE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DI ALCUNI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il provvedimento specifica i requisiti delle prestazioni caratteristiche "resistenza al fuoco" che i prodotti da costruzione e/o i materiali devono soddisfare senza dover essere sottoposti ad ulteriori prove.

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti da costruzione e/o materiali, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata dalla decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato al provvedimento.

Dalla CE

Decisione della Commissione del 9 agosto 2005 - Classi di resistenza al fuoco

DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 9 AGOSTO 2005 (GUCE L 208 del 11 agosto 2005) CHE DETERMINA LE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DI ALCUNI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il provvedimento specifica i requisiti delle prestazioni caratteristiche "resistenza al fuoco" che i prodotti da costruzione e/o i materiali devono soddisfare senza dover essere sottoposti ad ulteriori prove.

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti da costruzione e/o materiali, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata dalla decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato al provvedimento.

Direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 - Progettazione ecocompatibile di prodotti

DIRETTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6

LUGLIO 2005 (GUCE L 191 del 22 luglio 2005) RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN QUADRO PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO E DELLE DIRETTIVE 96/57/CE E 2000/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il provvedimento fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

La direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La direttiva entra in vigore il 13 agosto 2005.

Direttiva 2005/49/CE del 25 luglio 2005 - Modifiche direttive sulla compatibilità elettromagnetica

DIRETTIVA 2005/49/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 25 LUGLIO 2005 (GUCE L 194 del 26 luglio 2005) CHE MODIFICA, PER ADEGUARLE AL PROGRESSO TECNICO, LA DIRETTIVA 72/245/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE (COMPATIBILITÀ ELETTRICITÀ) DEI VEICOLI E LA DIRETTIVA 70/156/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI.

Il provvedimento, modificando le citate direttive di riferimento, intende migliorare la sicurezza dei veicoli a motore utilizzando tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio.

Regolamento CE n. 1112/2005 del 24 giugno 2005 - Regolamento CE n. 1112/2005 del 24 giugno 2005

REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 24 GIUGNO 2005 (GUCE L 184 del 15 luglio 2005) RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2062/94 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO.

Il provvedimento modifica il Regolamento (CE) n. 2062/94 contenente disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all'organizzazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. ■

Giurisprudenza

Sentenza n. 7630 - Tumori polmonari da amianto

CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE (sentenza n. 7630 del 1° marzo 2005) - Tumori polmonari da amianto - Omicidio colposo

In merito al decesso occorso ai lavoratori esposti ad amianto, sussiste il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e la malattia. I datori di lavoro risultano colpevoli di omicidio colposo qualora in applicazione di una legge scientifica si riconosca che il carcinoma polmonare, malattia dose dipendente, è influenzata dal protrarsi dell'esposizione alle polveri di amianto. ■

Sentenza n. 17838 - Omessa sorveglianza sanitaria

CASSAZIONE SEZIONE III PENALE (sentenza n. 17838 del 13 maggio 2005) - Sicurezza sul lavoro - Sorveglianza sanitaria

La sezione III Penale esamina il caso di un medico competente presso una ditta metalmeccanica, condannato per il reato di cui agli artt. 17, c. 1, lett. b), e 92, lett. a) del D. Lgs. 626/94. Il medico omette di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici su due dipendenti esposti ad agenti chimici, operanti nel settore metalmeccanico. L'applicabilità del Titolo VII-bis del D. Lgs. 626/94 vale in tutti i casi in cui vi sia esposizione ad agenti chimici e non limitatamente al settore chimico. ■

Sentenza n. 1728 - Accertamenti sanitari sull'idoneità dei lavoratori

CASSAZIONE SEZIONE III PENALE (sentenza n. 1728 del 21 gennaio 2005) - Sicurezza sul lavoro - accertamenti sanitari sull'idoneità dei lavoratori

La sentenza sviluppa una significativa analisi comparativa tra gli artt. 5 e 38

dello Statuto dei Lavoratori e D. Lgs. 626/94 riguardo alla sorveglianza sanitaria. Commette reato il datore di lavoro che sottopone i lavoratori ad accertamenti medici privati diretti a verificare l'infermità temporanea degli infortunati.

Allo stesso modo sono colpevoli del reato di cui agli artt. 5 e 38 Statuto dei Lavoratori i legali rappresentanti di un'azienda che hanno sottoposto ad accertamenti sanitari sull'idoneità alla mansione dei lavoratori, nonostante che le mansioni svolte non comportassero rischi tali da determinare l'obbligo di sorveglianza sanitaria. ■

Legislazione

D.M. 12 aprile 2005 - Trasporto merci pericolose. Formazione professionale

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 APRILE 2005 (Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto 2005) - MODIFICA AI DECRETI MINISTERIALI 15 MAGGIO 1997 E 10 GIUGNO 2004, RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/86/CE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 94/55/CE».

Il provvedimento apporta modifiche all'art. 5 del D.M. 15 maggio 1997 relativamente alla commissione che ha il compito di valutare i requisiti di accreditamento degli enti che effettuano corsi di formazione professionale per gli autisti che trasportano merci pericolose su strada.

Il Decreto abroga inoltre i punti 5-ter e 5-quater del comma 6 dell'art.1 del D.M. 10 giugno 2004. ■

D.M. 6 maggio 2005 - Controllo su strada di merci pericolose

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 6 MAGGIO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005) - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2004, CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO, SULL'ADOZIONE DI PROCEDURE UNIFORMI, IN MATERIA DI CONTROLLO DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE.

Il provvedimento sostituisce gli allegati I, II e III del decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997 con gli allegati I, II e III contenuti nell'allegato al nuovo decreto.

Il nuovo allegato I riguarda il prospetto riepilogativo dei dati anagrafici. L'allegato II riguarda le infrazioni. L'allegato III riporta il modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione desti-

nata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni. ■

D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 - Attuazione direttiva su incenerimento rifiuti

DECRETO LEGISLATIVO N. 133 DELL'11 MAGGIO 2005 (Supplemento Ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005) - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/76/CE, IN MATERIA DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI.

Il provvedimento si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivano.

Il presente decreto disciplina:

- a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti;
- c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti
- d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto.

Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti citati:

si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 28 dicembre 2005. ■

D.M. 20 giugno 2005 - Autorizzazione per trasporto marittimo di merci pericolose

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 20 GIUGNO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005) - MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL 13 GENNAIO 2004, RECANTE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE (DECRETO N. 36/2004).

Il provvedimento abroga il punto 5 dell'allegato al D.M. 13 gennaio 2004, prorogando al 31 ottobre 2005 la rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della

risoluzione IMO A. 581 (14) rilasciato dall'amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa. ■

D.M. 5 luglio 2005 - Regola tecnica di prevenzione incendi per depositi di GPL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 5 LUGLIO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005) - INTEGRAZIONI AL DECRETO 14 MAGGIO 2004, RECANTE L'APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO, CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3 .

Il provvedimento sostituisce il punto 7 «distanze di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza» dell'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

In particolare il decreto indica in quali situazioni è possibile dimezzare le suddette distanze di sicurezza tramite interramento o interposizione di muri. ■

Legge 12 luglio 2005 n. 130 - Convenzione internazionale per danni da inquinamento di idrocarburi

LEGGE DEL 12 LUGLIO 2005 N. 130 (Supplemento Ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2005) - ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1992 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO COMPLEMENTARE INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, FATTO A LONDRA IL 16 MAGGIO 2003, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO.

Il provvedimento, all'art. 1, autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi. ■

D.M. 15 luglio 2005 - Modifica Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15 LUGLIO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005) - MODIFICA DELL'ARTICOLO 53

DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124.

Il provvedimento approva la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL dell'8 novembre 2004, concernente «Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

In particolare si viene aggiunta la seguente frase al primo comma dell'art. 53: "Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore". ■

D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 - Direttiva RAEE sui rifiuti elettrici ed elettronici

DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 25 LUGLIO 2005 (Supplemento Ordinario n. 135 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005) - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2002/95/CE, 2002/96/CEE E 2003/108/CE, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, NONCHÉ ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Il provvedimento introduce le misure e procedure finalizzate a:

- prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;
- migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;
- ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ■

Legge 26 luglio 2005 n. 148 - Proroga Testo Unico dell'Edilizia

LEGGE DEL 26 LUGLIO 2005 N. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005) -

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005, N. 86, RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NELLE AREE METROPOLITANE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ABITATIVO CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO.

Il provvedimento nell'art. 5-bis, in merito a disposizioni relative al patrimonio abitativo, al comma 2 specifica che le disposizioni del capo V della parte II del Testo Unico dell'Edilizia (di cui al D.P.R. 380/01) hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

Conseguentemente rimane non applicato fino al 1° luglio 2006 il D.M. 24 novembre 2004 sull'istituzione del nuovo albo degli impiantisti.

Resta quindi ancora in vigore la Legge 5 marzo 1990 n. 46. ■

D.M. 2 agosto 2005 - Direttiva europea ADR

DECRETO DEL MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 AGOSTO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2005) - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/111/CE DELLA COMMISSIONE DEL 9 DICEMBRE 2004, CHE ADATTA PER LA QUINTA VOLTA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 94/55/CE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA.

Il provvedimento sostituisce ufficialmente gli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 con i due nuovi allegati:

- **Allegato A** Disposizioni dell'allegato «A» all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005;

- **Allegato B** Disposizioni dell'allegato «B» all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005

L'applicazione delle disposizioni degli allegati decorre dal 1° gennaio 2005 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005. ■

D.Lgs. 19 agosto 2005, n.187 - Attuazione della direttiva 2002/44/CE - esposizione a vibrazioni meccaniche

DECRETO LEGISLATIVO N. 187 DEL 19 AGOSTO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005) - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/44/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI

SALUTE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE.

Il provvedimento, modificando le precedenti disposizioni del D.P.R. 303/56, si allinea al D.Lgs. 626/94, disciplinando la prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a due tipi di vibrazioni meccaniche:

- vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio dei lavoratori;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Il Decreto fissa inoltre i limiti di esposizione per le due tipologie di rischio e i criteri di applicazione della sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti. ■

D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 - Attuazione Direttiva 2002/49/CE - regole per il rumore ambientale

DECRETO LEGISLATIVO N. 194 DEL 19 AGOSTO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 23 settembre 2005) - ATTUAZIONE

DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE

Il provvedimento stabilisce nuove regole per limitare e prevenire gli effetti, compreso il fastidio, nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. Definisce inoltre le procedure per:

- l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
- l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. ■

Dalle Regioni

Regione Friuli Venezia Giulia - Legge del 18 agosto 2005, n. 21 - Norme in materia di igiene e medicina del lavoro.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE DEL 18 AGOSTO 2005 N 21 (Bollettino n. 106 del 22 agosto 2005) - NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO E SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO E SOCIALE.

Il provvedimento disciplina, per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di certificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica.

È abolito l'obbligo di presentazione di alcuni certificati sanitari e di alcuni accertamenti sanitari. ■